



COMUNE DI BOGOGNO

Provincia di Novara

P.zza Dott. Orazio Palumbo 5 – Cap. 28010

C.F. 00429660038 – Tel. 0322 808805 – fax 0322 809942

e-mail municipio@comune.bogogno.no.it – www.comune.bogogno.no.it

ORDINANZA n° 15/2017

Prot. n° 5040 | 2017

Oggetto: divieto di utilizzo di petardi, botti, artifici pirotecnici di ogni genere e tipo su alcune porzioni del territorio comunale di BOGOGNO dal 22 dicembre 2017 al 8 gennaio 2018.

Il Sindaco

Premesso:

- che è diffusa, in Italia la consuetudine di celebrare le festività oltre che con strumenti innocui, anche con il lancio di petardi e botti di vario genere il cui utilizzo registra un indiscriminato, consistente e pericoloso incremento in alcuni periodi dell'anno;
- che, puntualmente, la cronaca nazionale riferisce del sequestro, da parte degli organi preposti, di ingenti quantitativi di artifici illeciti, messi abusivamente in commercio per l'occasione;
- che esiste un oggettivo pericolo, anche per i petardi, dei quali è ammessa la vendita al pubblico, trattandosi, pur sempre, di materiali esplosivi, che in quanto tali, sono comunque in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia, sia a chi venisse fortuitamente colpito;
- che, sia pure in misura minore, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso, senza dare luogo a detonazione, quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati o da bambini;
- che serie conseguenze negative si possono determinare anche a carico degli animali domestici nonché alla fauna selvatica, in quanto il fragore dei botti, oltre, ad ingenerare in loro un'evidente reazione di spavento, li porta frequentemente a perdere l'orientamento, esponendoli, così, anche al rischio di smarrimento e/o investimento da parte dei veicoli in transito, causandone spesso il ferimento o la morte;
- che il Comune è responsabile della protezione degli animali sul proprio territorio;
- che non possono escludersi anche ingenti danni economici alle cose, per il rischio di incendio connesso al loro contatto con le sostanze esplosive, in particolare in danno di automobili, cassonetti etc...

tenuto conto:

- che l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), come modificato dall'art. 6 della L. n. 125/2008 stabilisce:
 - a) al comma 4, il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano

l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, ma anche che i provvedimenti di cui al medesimo comma 4 sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;

b) al comma 4-bis, che con decreto del Ministro dell'interno è disciplinato l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 anche con riferimento alle definizioni relative alla incolumità pubblica e alla sicurezza urbana;

- che il D.M. Interno 5 agosto 2008 relativo alla definizione e agli ambiti di applicazione degli elementi disciplinati dall'art. 54 del TUEL in ordine all'incolumità pubblica e alla sicurezza urbana all'art. 1 stabilisce che per sicurezza urbana si intende un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;

Rilevato altresì la necessità di limitare comunque il più possibile rumori molesti nell'ambito urbano, in tutte le vie e piazze ove si trovino delle persone e, in particolare, in prossimità di scuole, uffici pubblici, luoghi di culto, a garanzia del bene giuridico tutelato dall'articolo 659 del Codice penale (disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone) dove e pertanto

Ribadito che la mancanza di un provvedimento interdittivo all'utilizzo dei predetti strumenti pirici potrebbe potenzialmente comportare situazioni di danneggiamento al patrimonio pubblico e impedirne la fruibilità e determinare lo scadimento della qualità urbana e ritenuto pertanto di dover intervenire con urgenza;

Atteso che l'Amministrazione Comunale, ancorché non siano mai stati segnalati sul territorio del Comune di Bogogno infortuni significativi, legati al lancio di petardi o simili, intende promuovere, una specifica attività di prevenzione, a tutela dell'incolumità dei cittadini;

Rilevato che le disposizioni sulla partecipazione al procedimento amministrativo previste dall'art.7 della L.241/90 non si applicano alle ordinanze rivolte alla generalità ai sensi del successivo art.13;

Visti:

- la circolare 11.01.01 n. 559 del Ministero dell' Interno – Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art.57 del T.U.L.P.S.
- l'art. 54, COMMA 1, del D.L.gs 18.08.00 n° 267 e s.m.i
- l'art. 7 bis del D.L.gs n° 267/00, e s.m.i.
- l'art 659 c.p.

Tenuto conto che la presente ordinanza viene tempestivamente comunicata al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione ed inoltre, ai sensi del comma 9, è il Prefetto che dispone le misure adeguate per assicurare il concorso delle forze di Polizia

Considerato che tra la cause concrete che potrebbero potenzialmente essere foriere di pericolo vadano considerate quelle aree ove maggiore è la presenza di pedoni e dove le vie strette e tortuose possono ingenerare effetti di rimbombo con conseguente disturbo alla quiete pubblica, le aree ove maggiore è la presenza di bambini e ragazzi anche in

considerazione della pericolosità di eventuali artifici inesplosi, edifici scolastici, luoghi di culto, edifici di valore storico ed artistico;

Ritenuto pertanto concretamente di individuare come zone soggette al presente divieto:

- a) le aree interne al perimetro del c.d. centro storico, così come individuato negli strumenti urbanistici, caratterizzato da vie strette, edifici contigui e sostenuto passaggio di pedoni, con conseguente possibile e potenziale pericolo di danno alle persone;
- b) nelle aree residenziali in genere, incluse nel perimetro del centro abitato;
- c) nelle aree limitrofe alla Biblioteca comunale e al parco giochi di P.zza Rigotti;
- d) nelle aree limitrofe agli edifici scolastici ubicati rispettivamente in P.zza Montessori e in P.zza Palumbo;
- e) nelle vicinanze degli edifici di culto, sia per la presenza di fedeli specialmente durante le funzioni religiose, sia per la rilevanza e pregio storico artistico degli stessi, ubicati rispettivamente in Via Roma e in Via Mons. E. Nobile;
- f) all'interno e nelle vicinanze di aree boscate, casseri, edifici rurali in genere con struttura lignea.

ORDINA

Ai fini della tutela dell'incolumità pubblica intesa come integrità fisica della popolazione, nonché per la sicurezza urbana ai fini del rispetto delle norme che regolano la convivenza civile, per la protezione del patrimonio pubblico e degli animali sul proprio territorio; fatte salve le manifestazioni pirotecniche eventualmente autorizzate ai sensi dell'art.57 Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza

IL DIVIETO

nel periodo tra il 22 dicembre 2017 ed il 8 gennaio 2018, di utilizzo di petardi botti e artifici pirotecnici di ogni genere sulle seguenti aree del territorio comunale:

- a) le aree interne al perimetro del c.d. centro storico, così come individuato negli strumenti urbanistici, caratterizzato da vie strette, edifici contigui e sostenuto passaggio di pedoni, con conseguente possibile e potenziale pericolo di danno alle persone;
- b) nelle aree residenziali incluse nel perimetro del centro abitato come formalmente istituito ai sensi dell'art. 4 C.d.S;
- c) nelle aree limitrofe alla biblioteca comunale e al parco giochi ubicato in P.za Rigotti;
- d) nelle aree limitrofe agli edifici scolastici ubicati rispettivamente in P.za Montessori e in P.za Palumbo;
- e) nelle vicinanze degli edifici di culto, sia per la presenza di fedeli specialmente durante le funzioni religiose, sia per la rilevanza e pregio storico artistico degli stessi, ubicati rispettivamente in Via Roma e in Via Mons. E. Nobile;
- f) all'interno e nelle vicinanze di aree boscate, casseri, edifici rurali in genere con struttura lignea.

AVVISA CHE

- L'inosservanza è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lvo 18 agosto 2000 n° 267 (da € 25,00 a € 500,00), fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all' Autorità Giudiziaria.

- Le violazioni al seguente provvedimento comportano il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto, ai sensi dell' art. 13 della L. n° 689/81 e s.m.i. e la successiva confisca ai sensi dell'art 20 comma 5 legge citata.
- Le violazioni in materia, perpetrate dai commercianti autorizzati o ambulanti abusivi che commercializzano prodotti "declassificati" o contraffatti saranno perseguiti a termine di legge.
- Agli Agenti della Polizia Municipale è demandato di far osservare la presente Ordinanza.

INFORMA

- che il Responsabile del procedimento amministrativo per il presente provvedimento è il Responsabile del Servizio di Polizia Municipale sig. Delorenzi Pier Giovanni;
- che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso;
- che gli atti del presente procedimento sono in visione durante l'orario di apertura al pubblico presso gli uffici della Polizia Municipale;
- che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà proporre:
 - a) ricorso gerarchico al Prefetto di Novara, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all' Albo Pretorio del Comune;
 - b) ricorso al T.A.R. Piemonte, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all' Albo Pretorio del Comune;
 - c) ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all' Albo Pretorio del Comune.

DISPONE

che la presente ordinanza:

- a) sia preventivamente trasmessa al Prefetto di Novara anche per le finalità di cui all'art.54 TUELL commi 4 e 9;
- b) sia trasmessa per conoscenza ai competenti comandi della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza;
- c) sia pubblicata all'Albo Pretorio, nonché sia data adeguata informazione alla cittadinanza mediante appositi manifesti;
- d) per il numero dei soggetti interessati e la particolare rilevanza delle misure in essa adottate, sia trasmessa agli organi di stampa e di comunicazione presenti sul territorio, per la più ampia diffusione possibile;
- e) sia comunicata alla Polizia Municipale:

Bogogno, lì 22/12/2017

IL SINDACO
GUGLIELMETTI ANDREA

